

Tribunale Arezzo 10/07/2018 n. 729

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI AREZZO  
SEZIONE CIVILE  
3259/14 r.g.

in persona del giudice Carlo Breggia, in funzione di giudice unico,  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta a ruolo l'11.7.2014 al numero 3259/14 del  
Registro generale  
pendente fra  
Ma. De., (c.f.: -omissis-), con l'avv. Saverio Agostini e l'avv.  
Mariangela Ceccherini;

PARTE ATTRICE

contro

Ma. Cr., (c.f.: -omissis-), con l'avv. Alessandro Majoli;  
COMUNE DI AREZZO, (c.f.: -omissis-), in persona del Sindaco pro  
tempore, con l'avv. Stefano Pasquini;  
Ce. En., (c.f.: -omissis-), Pi. Be., (c.f.: -omissis-), e Ap. Gi.,  
(c.f.: -omissis-), con l'avv. Michela Piantini e l'avv. Alessia  
Baglioni;  
Me. Gi., (c.f.: -omissis-), e Me. El., (c.f.: -omissis-), con l'avv.  
Roberto Piccolo;  
Me. La., (c.f.: -omissis-), contumace;  
Fe. Fr., (c.f.: -omissis-), contumace;  
FALLIMENTO Ar. Va., (c.f.: -omissis-), in persona del Curatore  
Francesco Brogi, contumace;

PARTI CONVENUTE

e nei confronti di

No. Xe., (c.f.: -omissis-), con l'avv. Giulio Frosini;  
Co. Do., (c.f.: -omissis-), con l'avv. Simona Innocenti;

PARTI TERZE CHIAMATE

sulle conclusioni precisate come in atti all'udienza del 21.12.2017.

Conclusioni:

Parte attrice: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Arezzo ogni contraria  
istanza, eccezione e domanda riconvenzionale proposta respinta,  
accertata la responsabilità concorrente e/o solidale e/o alternativa  
dei convenuti ciascuno secondo i dedotti titoli di responsabilità per  
i vizi, difformità, difetti dell'opera e per i danni prodotti  
all'immobile di proprietà dell'attrice dall'esecuzione non a regola  
d'arte dell'opera. condannare parte convenuta all'eliminazione dei  
vizi a proprie spese e al rifacimento della strada di talchè la

stessa non provochi più alcun danno all'immobile della sig.ra Ma. riportandola alle regole del buon costruire nonché condannare parte convenuta al risarcimento dei danni subiti da parte attrice complessivamente liquidabili in E 5.000,00 o in quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. così come sarà dimostrato in corso di causa. -Nella denegata ipotesi che controparte produca una delibera assembleare riguardante l'approvazione dei lavori per cui è causa con relativa ripartizione della spesa, disporre annullamento della stessa per i motivi di cui alla premessa  
In via istruttoria S'insiste per l'ammissione dei mezzi di prova dedotti nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e 3. Vittoria di spese legali e tecniche anche di ATP.

Parte convenuta Ma.: Piaccia all'Eccellentissimo Tribunale di Arezzo, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in quanto radicalmente infondata in fatto ed in diritto: IN TESI Respingere, per le ragioni dedotte nella premessa espositiva, tutte le domande proposte dall'attrice De. Ma.; IN IPOTESI SUBORDINATA SALVO GRAVAME Accertare e Dichiarare il concorso di De. Ma. nel fatto colposo e, conseguentemente, nella determinazione dei danni di cui ella domanda il risarcimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 primo e secondo comma, così come richiamato dall'art. 2056 del Codice Civile, trattandosi di pregiudizi evitabili da parte attrice predetta mediante l'uso di ordinaria diligenza e, per l'effetto, respingere in tutto o in parte la domanda di parte attrice. Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze di causa.  
Parte convenuta COMUNE di AREZZO: Si conclude affinché codesto Tribunale vorrà rigettare le domande tutte di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto. Con ogni consequenziale pronuncia e con vittoria delle spese e competenze di lite.

Parte convenuta Ce. - Pi. - Ap.: [insiste nell'ammissione delle prove testimoniali richieste e non ammesse, così come nella richiesta di CTU a chiarimenti come già indicato nella precedente udienza del 27 giugno. Nel merito si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta] Piaccia al Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice designato, contrariis rejectis, IN VIA PRELIMINARE, differire la data della prima udienza ex art. 269 c.p.c. ai fine di consentire, ai sensi dell'art. 106 c.p.c. nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. , la chiamata in causa dei Geometri Xe. No. e Do. Co., tecnici cui si richiede in denegata ipotesi, manleva. NEL MERITO: in tesi respingersi, per le motivazioni di cui al presente atto, la domanda attrice perché improcedibile, infondata in fatto ed in diritto, prescritta e decaduta oltre che palesemente non provata. In ogni caso, preso atto dell'intervento edilizio eseguito dalla Sig.ra Ma. nell'anno 2007 sulla propria abitazione, escludere ogni nesso causale tra opere stradali effettuate ed infiltrazioni di acqua piovana se ed in quanto esistenti; comunque accertare il prevalente concorso della danneggiata nella determinazione causale dei lamentati danni ex art. 1227 C.C.. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda, così come proposta dalla sig.ra Ma., accertata e

dichiarata l'univoca responsabilità dell'Impresa esecutrice delle opere valutate inidonee, ma in concorso con i Tecnici incaricati della loro sorveglianza e con il Comune di Arezzo, condannarsi questi soggetti in solido a manlevare indenni i Convenuti da quanto ad essi eventualmente accollato a titolo di risarcimento nel giudizio. In via riconvenzionale: si chiede in ogni caso condanna della sig.ra Ma. al pagamento della somma di E 750,00= pari alla quota parte di spesa anticipata da questi Resistenti in parti uguali per l'esecuzione delle opere stradali, anche da lei deliberate assieme agli altri comproprietari, ma da questi anticipate in sua vece all'Impresa e mai restituite. Spese e compenso professionale rifiuti. Parte convenuta Me. - Me.: Voglia il Giudice adito: in via istruttoria ammettere le prove richieste e non ammesse, in tesi respingere, per le addotte motivazioni in atto, la domanda attrice poiché improcedibile, prescritta, decaduta comunque infondata in fatto e diritto e non provata.

Parte terza chiamata No.: Piaccia all'III.mo Giudice Adito, contraris rejectis, ogni contraria eccezione e richiesta disattesa rigettare e respingere le domande tutte dei chiamanti in causa nei confronti della Geometra Xe. No., in quanto le controparti sono decadute dal diritto di chiamare in garanzia la convenuta e l'azione è prescritta, essendosi verificate sia la decadenza sia la prescrizione dei diritti e dell'azione e in ogni caso perché le domande sono totalmente infondata in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte, in denegata ipotesi di riconoscimento anche di parte delle domande attoree e di quelle dei convenuti chiamanti in causa, accertare, individuare e dichiarare la percentuale di responsabilità del Geometra Xe. No. rispetto a quella degli altri convenuti, in considerazione del diverso contributo causale dei vari soggetti e determinare quindi il minor importo eventualmente dovuto. Con vittoria di spese e compensi professionali.

Parte terza chiamata Co.: Piaccia al Tribunale di Arezzo, adversis reiectis, respingere tutte le domande ex adverso proposte, in particolare perché infondate in fatto e in diritto e sfornite di prova alcuna. Riservata ogni altra deduzione istruttoria. Vittoria di spese e competenze del giudizio.

### **Fatto**

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c. e 58 cpv L. 18.6.2009 n. 69)

De. Ma., premesso in fatto che (1) è proprietaria di un immobile sito in Arezzo, Loc. Il Poggio di Policiano n. 202 e tale immobile è adiacente a una strada vicinale che inizialmente era non asfaltata e non aveva alcuna regimazione delle acque; (2) per contenere l'acqua piovana i proprietari frontisti avevano costruito dei riporti di cemento rialzati rispetto alla sede stradale; (3) nel 2009 i proprietari frontisti, ossia ella stessa, En. Ce., Be. Pi., Cr. Ma., Gi. Ap., Fr. Fe. e Gi. Me., avevano convenuto con il Comune di Arezzo di asfaltare la strada, abbassandone così il livello, onde evitare che l'acqua piovana lambisse i muri perimetrali delle abitazioni e che ai lavori avrebbero contribuito nella misura del 50% i proprietari frontisti e per il restante 50% il Comune di Arezzo; (4) Cr. Ma., Be. Pi., Gi. Me., El. Me., En. Ce., Fr. Fe., La. Me. e Gi. Ap. avevano sottoscritto con l'impresa Ar. Va. un contratto di appalto privo di progetto esecutivo nel quale venivano descritti in modo generico i lavori da eseguire; tutto ciò con il benessere del Comune di

Arezzo che avrebbe contribuito con l'importo di euro 8.000,00; (5) l'attrice, per contro, non aveva sottoscritto il contratto e si era dissociata dall'iniziativa, manifestando il proprio dissenso ai lavori e comunicandolo ai geometri Xe. No. e Do. Co. nella veste di tecnici scelti da alcuni proprietari frontisti, i quali, peraltro, le avevano risposto, con missiva del 12.11.2010, di essere stati incaricati solo per calcolare le quote spettanti a ogni condomino e che il rifacimento della strada non era supportato da alcun progetto, ma diretto da una generica maggioranza delle proprietà; (6) nell'ottobre 2010 l'impresa Ar. Va., sotto la supervisione dei committenti e dei geometri No., Co. e Lu. (nominato dal Comune di Arezzo), aveva iniziato i lavori e ancora una volta l'attrice aveva manifestato perplessità; (7) i lavori erano terminati senza essere stati contestati da nessuno dei committenti; (8) l'attrice, in data 11.4.2011, aveva depositato presso il Tribunale di Arezzo ricorso per ATP notificato all'impresa Ar. Va., accertamento concluso con c.t.u. dell'ing. St. Ce. depositata il 30.6.2013, nella quale si asseverava che i lavori avevano certamente determinato un rialzamento delle quote esistenti, rendendo inevitabile che, nel caso di eventi meteorici anche poco consistenti, l'acqua penetri all'interno della prima cantina; (9) era pertanto acclarato che le continue infiltrazioni d'acqua ed i continui allagamenti che interessano l'immobile della Ma. (adibito a cantina) sono causati dalla cattiva esecuzione dei lavori di rifacimento/asfaltatura della strada vicinale e dalla sua cattiva custodia; (10) in particolare, il nocumento è dovuto alla concomitanza di quattro fattori: il rialzamento del piano stradale a un livello superiore a quello della soglia della cantina; l'inclinazione dell'intero piano strada verso le mura dell'immobile della Ma.; l'inesistenza di sottomanto drenante sotto lo strato di asfalto; l'insufficienza di apparati atti a far confluire e smaltire l'acqua piovana; deducendo in diritto, che sussisteva responsabilità (a) ex art. 2043 c.c. dei committenti dell'appalto e dell'appaltatore Ar. per la colposa modifica dello stato dei luoghi che aveva causato il fenomeno dannoso; (b) dei committenti anche ex artt. 2043 c.c. e 2049 c.c. perché avevano contribuito al danno con le loro direttive all'esecutore dei lavori; (c) ex art. 2051 c.c. dei frontisti (committenti dell'appalto) poiché, nella loro qualità di custodi, avevano omesso di porre in essere le dovute cautele onde evitare il danno ingiusto, ha chiesto accertarsi la responsabilità dei convenuti Ce., Ap., Comune di Arezzo, Fallimento Ar., Fe., Ma., Me. Me. Me. e Pi., ciascuno secondo il rispettivo titolo di responsabilità, per i danni prodotti all'immobile della Ma. dall'esecuzione non a regola d'arte dell'opera, con loro condanna all'eliminazione dei vizi a proprie spese e al rifacimento della strada; nonché al risarcimento dei danni, in E 3.800,00, salva la diversa misura maggiore o minore di giustizia, oltre accessori e spese.

Si è costituito il Comune di Arezzo, chiedendo il rigetto di ogni domanda, in quanto l'ente era intervenuto, su istanza di tutti i frontisti, esclusivamente erogando un contributo economico (in conformità all'art. 3 del D.L. luogotenenziale 1.9.1918 n. 1446), ma senza avere parte alcuna nella commissione e nella esecuzione dei lavori. In via istruttoria ha eccepito la inopponibilità dei risultati dell'ATP, alla quale non aveva partecipato.

Gi. Me. ed El. Me. si sono pure costituiti e hanno chiesto il rigetto di ogni domanda, perché la scelta della ditta, il contratto d'appalto con l'allegato computo metrico, le scelte in generale dei frontisti non possono essere contestate da parte attrice; hanno sostenuto anche che il Comune di Arezzo è intervenuto sia dal punto di vista economico, sia tecnico, in particolare affidando al geom. Lu. il compito di seguire l'attività e collaudare l'opera finita, ciò che deve essere inteso come garanzia del buon operare nell'interesse pubblico alla migliore riuscita dei lavori. Hanno contestato l'opponibilità dell'ATP.

Cr. Ma. ha pure contestato di non essere stata chiamata in ATP e ha chiesto il rigetto di ogni domanda, affermando che l'immobile dell'attrice, come tutti gli altri immobili della zona, presenta forti infiltrazioni di umidità dovute al tipo di terreno e di fondazione; che la regimazione delle acque a seguito dei lavori effettuati era migliorata; e che l'attrice aveva

tenuto una condotta meramente ostruzionistica e strumentale. In linea subordinata ha chiesto accertarsi un concorso di colpa della Ma..

En. Ce., Be. Pi. e Gi. Ap., costituitisi unitariamente, hanno dedotto che i frontisti dovettero scegliere l'impresa Ar. in quanto convenzionata con il Comune di Arezzo e indicata dall'ente come quella maggiormente idonea a realizzare il tipo di intervento deliberato. Hanno affermato che in sede di assemblea dei comproprietari, comunisti pro indiviso ex art. 1101 c.c., era stato deliberato che i lavori di manutenzione stradale sarebbero stati sorvegliati sia dal responsabile dell'Ufficio Manutenzione Strade e Infrastrutture del Comune di Arezzo, geom. St. Lu., delegato al collaudo, sia da due tecnici professionisti incaricati dai proprietari, geom. Xe. No. e geom. Do. Co., che avrebbero dovuto anche seguire il lavoro dell'impresa, verificarne lo stato di avanzamento, tenere la contabilità di cantiere e disporre i pagamenti. Hanno quindi chiesto il rigetto delle domande, ovvero, in subordine, l'accertamento di un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. della Ma.; e, comunque, di essere garantiti e mallevati dall'impresa Ar., dal Comune di Arezzo e, previa loro chiamata, dai geometri No. e Co.; in riconvenzione hanno chiesto la condanna di parte attrice al pagamento della somma di E 750,00, pari alla quota parte di spesa da loro anticipata per l'esecuzione delle opere stradali, anche dalla Ma. deliberate assieme agli altri comproprietari, ma da questi anticipate in sua vece all'impresa Ar. e mai restituite.

Gli altri convenuti sono restati contumaci.

Si è costituita, dietro chiamata, la geom. Xe. No. e ha affermato la sua totale estraneità ai fatti di causa, poiché i proprietari l'avevano incaricata solamente di individuare le quote dovute da ciascuno di essi nei confronti della ditta appaltatrice, così che il suo compito concerneva una attività meramente contabile e di gestione delle percentuali da pagare da ciascun proprietario frontista. Ha dunque chiesto rigettarsi tutte le domande dei chiamanti in causa e, nel caso di riconoscimento di responsabilità, individuarsi la percentuale di responsabilità rispetto a quella degli altri convenuti, in relazione al diverso contributo causale.

Si è infine costituito (e ha integrato la difesa dopo termine a sanatoria del mancato rispetto di quello ordinario a comparire) anche il geom. Do. Co., che ha chiesto il rigetto di ogni domanda, stigmatizzando il comportamento della Ma., meramente ostruzionistico; e negando comunque, con argomenti analoghi a quelli della collega No., ogni propria responsabilità.

Il giudice, con ordinanza istruttoria resa all'udienza del 4.10.2016, ha acquisito l'ATP, disponendo peraltro c.t.u. sul seguente quesito:

Il c.t.u., esaminati gli atti e i documenti, eseguito sopralluogo, esperito ogni altro accertamento del caso, delegato ad acquisire presso la cancelleria il fascicolo dell'A.T.P. n. 1412/11 r.g. e letta la relazione ivi redatta dall'ing. St. Ce., autorizzato altresì ex art. 194 c.p.c. a chiedere chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi, compresa la P.A., compresa la facoltà di visionare ed estrarre copia di qualsiasi pratica urbanistico-edilizia inerente la vicenda oggetto di causa, esclusa invece l'acquisizione di prove in mera disponibilità delle parti: 1) descriva, anche mediante adeguato supporto fotografico e planimetria esplicativa, lo stato dei luoghi; 2) prenda visione del contratto di appalto stipulato fra i convenuti privati e Va. Ar. (doc. 1 p. att.) e verifichi le opere effettivamente poste in essere dall'appaltatore in esecuzione del contratto; 3) verifichi, descriva e valuti gli interventi che parte attrice ha eseguito sulla sua proprietà nel 2007 con la pratica edilizia 07/02808 del Comune di Arezzo; 4) accerti se l'esecuzione delle opere in concreto eseguite dall'impresa Ar. abbiano determinato, con nesso di causa diretto, danni o diminuzioni di valore alla proprietà di parte attrice e ne dia una stima monetaria attuale, avendo cura peraltro di valutare se e in qual misura percentuale tali eventuali danni siano stati concausati da condotte di parte attrice attive, relative ai lavori compiuti nella sua proprietà, ovvero omissive, collegate cioè a incuria o intemperatività nell'adoperarsi per la

soluzione dei problemi che avevano portato alle iniziali lamentele dei frontisti; 5) accerti, in caso di danni riferibili all'attività dell'appaltatore Ar., se e in qual misura percentuale essi dipendano dall'attività professionale dei terzi chiamati.

La consulenza è stata svolta ritualmente dall'ing. Gi. Le. (coadiuvato, per i rilievi topografici, da tecnico di sua fiducia, come da autorizzazione data con decreto del 19.12.2016).

Le residue istanze istruttorie sono state rigettate.

Infine il giudice, all'udienza del 21.12.2017, raccolte le conclusioni, come sopra trascritte, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di legge per lo scambio delle comparse e delle memorie, tutte depositate.

Si premette che ogni domanda, da chiunque proposta, contro la curatela del fallimento dell'impresa Ar. è qui inammissibile, poiché tutte le sue eventuali responsabilità, con i conseguenti obblighi risarcitori, dovranno essere fatte valere esclusivamente col rito e nella sede fallimentari.

Ciò, come ovvio, non impedisce al giudice di questo processo di ogni più ampia cognizione incidentale anche sulla posizione di Ar., in quanto funzionale all'accertamento dei fatti di causa, ferma la impossibilità, in rito, di emettere le chieste pronunce di condanna contro la procedura (Cass. sez. 1<sup>a</sup> civ. 23.12.2003 n. 19718 rv 569185).

La c.t.u. dell'ing. Gi. Le. va esente dalle critiche coltivate da alcune parti; critiche che, in realtà, sono già state esaminate e debitamente confutate dal c.t.u. nell'ambito del contraddittorio tecnico ex art. 195 co. 3<sup>a</sup> c.p.c.-

Il lavoro del consulente può dunque essere posto validamente a fondamento della decisione.

Così, innanzitutto, sono descritti i luoghi (rel., pag. 32; vds anche apparato fotografico e planimetrico allegato):

Al centro dell'abitato di ③Poggio di Policiano, si trova la strada che è stata oggetto dell'intervento dell'impresa Ar. Va. (Vedi anche planimetria catastale allegato n° 10). Come si rileva dalla documentazione fotografica e dal rilievo topografico effettuato (All. n° 11), la porzione centrale della strada si trova in forte pendenza con inclinazione che va dal 14% al 18%.

Nella sua porzione inferiore, la strada costeggia la proprietà dell'Attrice, i cui ingressi, posti al civico 202, si affacciano sulla strada stessa.

Dall'esame della documentazione in atti, contenente anche un video [n.d.r: produzione di parte attrice], emerge che, durante le piogge abbondanti, la strada è percorsa da una notevole portata di acqua piovana. La grande quantità di acqua che si riversa sulla strada deriva dal fatto che, a monte della strada stessa e dell'abitato, si trova un fossato le cui acque non sono state regimate e adeguatamente allontanate.

Inoltre sul corso del fossato si trova una costruzione, adibita probabilmente a serbatoio dell'acqua potabile, che ostruisce completamente il letto del fosso, pertanto le acque del fossato si riversano sulla scalinata posta a monte dell'abitato e da qui raggiungono la strada oggetto del contenzioso.

I proprietari frontisti, odierni convenuti privati, stipularono con l'impresa Ar., oggi fallita, il contratto d'appalto del 15.10.2010 (doc. 1 p. att.), col quale la incaricarono dei lavori "[...] di manutenzione straordinaria della strada vicinale sita in località Il Poggio di Policiano, Arezzo. I lavori saranno appaltati a misura, tenendo come prezziario di riferimento il preventivo allegato alla presente. Le opere verranno contabilizzate al termine di tutte le lavorazioni. [...]" (art. 2). Vi sono due preventivi redatti da Ar. e allegati: il preventivo n° 1 dell'importo di E 12.840,00 + iva al 20% (gli importi sono corretti in forma manoscritta), relativo alla nuova pavimentazione della porzione di strada posta al centro dell'abitato, e il preventivo n° 2 dell'importo di E 4.300,00 + iva al 20%, relativo alla manutenzione del tratto di strada posto a valle del precedente.

Il contratto indicava quali Frontisti delle porzioni di strada interessate dall'intervento relativo alla nuova pavimentazione i signori: Ma. Cr., Ma. De., Pi. Be., Me. Gi. e Me. El., Ce. En., Fe. Fr. e Me. La., Ap. Gi..

Il c.t.u. ha così dettagliato i compiti dell'appaltatore (rel., pag. 33):

In esecuzione del contratto relativo al preventivo n° 1 e riguardante la nuova pavimentazione, l'impresa Ar. doveva provvedere alla realizzazione della pavimentazione stradale costituita da conglomerato bituminoso tipo bynder dello spessore di cm 10,00 previa scarifica della superficie stradale, ottenuta asportando uno spessore della superficie esistente. Dalle foto realizzate durante i lavori dal C. di P dell'Attrice, si rileva che, di fronte alla proprietà dell'Attrice, si trovavano i chiusini dei pozzetti di ispezione della fossa biologica preesistente a servizio della proprietà dell'Attrice stessa, la cui superficie superiore non ha subito modifiche di quota durante i lavori. Attualmente, la superficie superiore della fossa si trova alla profondità di circa 15 cm rispetto alla quota dell'asfalto, pertanto è inevitabile concludere che, perlomeno in corrispondenza della predetta fossa, il riporto di conglomerato bituminoso ha uno spessore di circa 15 cm, maggiore di quello previsto in preventivo e pari a 10 cm.

In vicinanza del predetto pozzetto si trova un altro pozzetto in cui sono alloggiati le tubazioni di adduzione dell'acqua potabile. Tali tubazioni dovevano essere interrati, pertanto era necessario un riporto in asfalto tale che potesse coprire il predetto impianto. La quota del fondo del pozzetto si trova a 17,5 cm al di sotto di quella dell'asfalto, pertanto, anche considerando l'ingombro del tubo e del contatore, la quota dell'asfalto avrebbe potuto essere inferiore di circa 10 cm.

I lavori comprendevano, inoltre, la provvista e posa in opera di 12 m di canaletta in PVC della larghezza di cm 20 con sovrastante griglia in ghisa carrabile e relativo collegamento alla fognatura esistente. Oltre alle canalette i lavori comprendevano la provvista e posa in opera di due caditoie in calcestruzzo con griglia in ghisa carrabile delle dimensioni di 50 x 50 cm, anch'esse collegate alla fognatura esistente.

Il c.t.u. ha poi verificato l'incidenza di lavori eseguiti nella sua proprietà dalla Ma. nel 2007 (pratica edilizia 07/02808 del comune di Arezzo).

I lavori riguardarono l'abbassamento della quota del solaio del piano seminterrato per portare l'altezza dei vani da 1,95 m a 2,40 m, l'apertura di una porta di comunicazione tra due cantine e la realizzazione di una scala di collegamento tra il piano seminterrato ed il piano rialzato.

Conclude l'ing. Letizia (rel., pag. 34):

Posto che all'interno della proprietà privata non si devono verificare infiltrazioni di acqua provenienti dalla strada pubblica, l'abbassamento del solaio a piano terra ha avuto come conseguenza negativa che le infiltrazioni di acqua che si sono manifestate, produssero sicuramente danni maggiori rispetto a quelli che avrebbero determinato qualora la quota del solaio fosse stata a livello strada, a causa della difficoltà di allontanare, dall'interno degli ambienti, l'acqua infiltrata.

Il c.t.u. si è poi occupato della verifica delle opere eseguite dall'impresa Ar. (quesito 4).

Ha riferito in sintesi (rel., da pag. 34):

Con riferimento al rilievo topografico (All. n° 11) ed agli accertamenti effettuati, in sintesi, si rileva quanto segue: 1. Sulla strada si riversa l'acqua proveniente dal fossato posto a monte dell'abitato, che, come si riscontra nel video allegato agli atti su chiavetta USB, in occasione di piogge abbondanti, è caratterizzata da una notevole portata.

2. La strada, oggetto dell'intervento dell'impresa Ar., presenta, nella porzione centrale, una forte pendenza con inclinazione variabile dal 14 al 18%. Tale pendenza accelera l'acqua piovana che proviene da monte (Vedi rilievo topografico allegato n° 11).

3. A seguito della asfaltatura della strada, che originariamente era costituita da terreno nudo, la permeabilità del terreno ha subito una drastica riduzione, e la quantità di acqua che veniva assorbita dal terreno stesso, si è praticamente annullata.

4. In occasione dell'intervento dell'impresa Ar., sulla mezzeria della strada, sono state collocate n° 2 caditoie per la raccolta dell'acqua piovana che sono collegate alla fognatura pubblica. Per evitare la diffusione di cattivi odori, tali caditoie sono state provviste di sifone. Le caditoie sifonate presentano una luce libera di raccolta dell'acqua di dimensioni nettamente inferiori rispetto alle ordinarie caditoie provviste di griglia, e, qualora l'acqua sia dotata di una significativa velocità di scorrimento superficiale, questa tende a scivolare sulla parte superiore del sifone, pertanto la caditoia ne raccoglie una modesta quantità.

5. Sulla strada vi sono altri due chiusini che non sono provvisti di caditoia.

6. In prossimità dell'ingresso della proprietà dell'Attrice è stata posta una griglia di raccolta dell'acqua che ha lunghezza pari alla larghezza della strada in quel punto. La griglia di raccolta ha una larghezza di circa 20 cm ed una profondità di 15 cm e, in mezzeria della strada, si trova ad una quota di circa 5,00 cm maggiore della soglia della porta di ingresso della proprietà dell'attrice (Vedi rilievo topografico (All. n° 11 e sezione a pag.17).

7. La griglia è dotata di un pozzetto di raccolta sifonato, con tubo di scarico provvisto di filtro e collegato alla fognatura esistente. Il tubo di collegamento ha diametro interno di 4 cm.

Posto che la riduzione della permeabilità del terreno è una conseguenza inevitabile dell'asfaltatura della strada, in relazione a quanto sopra esposto si osserva che l'operato dell'impresa Ar. presenta degli aspetti critici per quanto riguarda i seguenti punti:

. Il punto n° 4 relativo alle caditoie sifonate e pertanto, con superficie netta di raccolta ridotta.

. Il punto n° 5 relativo alla presenza di n° 2 pozzetti provvisti di chiusini in ghisa e non dotati di griglia di raccolta

. Il punto n° 6 relativo alle insufficienti dimensioni della griglia posta in prossimità dell'ingresso dell'Attrice e, soprattutto, in relazione al fatto che la griglia di raccolta si trova ad una quota maggiore di 5 cm rispetto quella della soglia della porta.

. Il punto n° 7 relativo del tubo di scarico della griglia, del diametro di 4 cm, anch'esso sifonato e con filtro di protezione, che, a seguito dell'insufficiente dimensione, non può essere in grado di recepire tutta la quantità di acqua che la griglia raccoglie.

. Inoltre se lo spessore dell'asfalto fosse stato contenuto rigorosamente entro i 10 cm come da preventivo, la quota della pavimentazione sarebbe stata, mediamente, inferiore ed avrebbe creato minori problemi nei confronti della soglia di accesso alla proprietà dell'Attrice.

A parziale attenuazione delle responsabilità dell'impresa Ar., occorre aggiungere che l'esecutore dell'intervento, non disponeva di un progetto per la realizzazione dell'opera, ne vi è stata la presenza di un Direttore dei Lavori.

Emerge dunque che l'impresa Ar. ha eseguito male i lavori, aggravando il problema del deflusso delle acque.

Se certo l'asfaltatura, di per sé, è una misura di miglioramento, nondimeno essa, anche secondo mero buon senso, ha ridotto la capacità assorbente del suolo, il che avrebbe richiesto l'adozione di accorgimenti particolari, per evitare il deflusso indiscriminato delle acque, tanto più in una strada con significativa pendenza.

Per contro, Ar. ha commesso una serie di macroscopici errori: l'uso di caditoie di dimensioni nettamente inferiori rispetto alle ordinarie caditoie provviste di griglia, i due pozzetti privi di griglia di raccolta, il tubo di scarico della griglia troppo stretto, lo spessore dell'asfalto non contenuto nei 10 cm di preventivo e, soprattutto, la collocazione della griglia di raccolta (anch'essa di dimensioni inadeguate) posta in prossimità dell'ingresso della Ma. a una quota superiore di cinque centimetri rispetto alla soglia della porta, ciò che



anche per il senso comune è un modo come un altro per togliere alla griglia ogni concreta funzionalità.

Sono tutti errori chiaramente causali rispetto al nocumento che patisce la Ma., dal momento che interessano direttamente le strutture e gli elementi deputati a evitare che le acque dilagino, in particolare nei pressi della proprietà attorea.

Si esamina dapprima la posizione dei convenuti frontisti.

Va subito rammentato il principio, condiviso dal giudice, affermato ancora di recente dalla S.C., ossia che "Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il lastrico solare, indipendentemente dalla sua consegna all'appaltatore, rimanga sempre nella disponibilità del condominio committente per via della sua funzione primaria di copertura e protezione delle sottostanti strutture murarie)." (Cass. sez. 2<sup>a</sup> civ. ordinanza 14.5.2018 n. 11671 rv 648327).

Non vi possono essere dubbi che la strada vicinale non fu certo inibita ai frontisti, che, dunque, ne restarono custodi, talché essi rispondono verso la Ma. ex art. 2051 c.c.-

L'art. 2051 c.c., infatti, prevede una imputazione del danno al custode della cosa sulla sola base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della responsabilità è dunque costituito dal rischio di provocare danni a terzi insito nella cosa, che la legge imputa al responsabile per effetto del rapporto di custodia (Cass. sez. 3<sup>a</sup> civ. 13.1.2015 n. 295). Ne discende che la connotazione soggettiva della condotta del custode, di per sé, resta estranea alla fattispecie e che l'unica indagine rilevante è sull'eventuale esistenza del caso fortuito, previsto dall'art. 2051 c.c. quale elemento esimente; caso fortuito qui davvero inesistente.

Una volta, dunque, che il proprietario si debba considerare, come nel caso di specie, essere restato custode della cosa anche se su di essa operava l'appaltatore, resta ferma la responsabilità ex art. 2051 c.c.-

È appena il caso di osservare che il danno, ossia il fenomeno di infiltrazioni lamentato, è derivato e deriva dalla cosa custodita (strada), per una sua intrinseca conformazione, in quanto cioè idonea a lasciar passare le acque senza alcuna regimazione o assorbimento.

La domanda, peraltro, sarebbe fondata anche sotto la specie dell'art. 2043 c.c., ove invece si ritenesse di focalizzare l'attenzione non tanto sulla cosa in sé, ma sull'operato dell'appaltatore; se, cioè, si avesse riguardo non tanto all'intrinseca efficacia nociva della cosa, bensì alle manipolazioni e trasformazioni su di essa fatte male dall'impresa Ar..

È noto che l'autonomia che caratterizza l'appaltatore esclude, in linea generale, che il committente risponda dei danni che egli cagiona a terzi, salvi i casi, entrambi qui ricorrenti, di violazione di norme di cautela rilevanti ex art. 2043 c.c. e di culpa in eligendo.

Infatti, "L'autonomia dell'appaltatore il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera (nella specie i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di riparazione del tetto di un edificio in condominio). Una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 cod. civ. dal precetto di "neminem laedere", ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per "culpa in eligendo" per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale "nudus minister"

attuandone specifiche direttive. In tali casi accertare se ricorra o meno la responsabilità del committente costituisce questione di fatto, come tale rimessa al giudice di merito la cui decisione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e immune da vizi logici e giuridici." (Cass. sez. 3<sup>a</sup> civ. 21.6.2004 n. 11478 rv 573766; conf.: Cass. sez. 3<sup>a</sup> civ. 1.6.2006 n. 13131 rv 590623; Cass. sez. 3<sup>a</sup> 30.9.2008 n. 24320 rv 604765).

I committenti convenuti hanno contravvenuto a una specifica, quanto elementare, regola di cautela: non hanno, infatti, nominato alcun direttore dei lavori, la cui presenza, pur se destinata all'alta vigilanza, avrebbe senza dubbio alcuno evitato che Ar. commettesse gli errori riscontrati, o, almeno, glieli avrebbe contestati in corso d'opera. Si avrà modo di approfondire nel prosieguo il tema della direzione dei lavori, ma è qui sufficiente notare che il c.t.u. ha rilevato l'assenza di tale figura e ha escluso che il ruolo sia stato ricoperto dai terzi chiamati, che ebbero ben distinto e limitato compito.

Altra regola di cautela pretermessa è quella di dotarsi di un progetto, inesistente, e, al contrario, assolutamente necessario per il tipo di lavori da fare, che coinvolgevano modifiche di quote, trasformazione del suolo (da permeabile a impermeabile) e valutazione del regime delle acque.

I committenti, in secondo luogo, versano palesemente in colpa per la scelta dell'impresa Ar.. Difendersi, come taluni di loro hanno tentato di fare, sostenendo che furono per così dire costretti ad appaltare a quell'imprenditore su indicazione del Comune di Arezzo è inutile, perché, potendosi certo escludere una coartazione assoluta dell'ente, si tratta di un profilo inopponibile alla Ma., la quale, fra l'altro, aveva espresso le sue riserve sull'Ar.. Il contratto d'appalto fu stipulato in piena libertà. Che poi l'Ar. fosse soggetto assolutamente inidoneo non lo dimostra solo - ex post - il pessimo lavoro effettuato, con errori a dir poco marchiani (a es., la grata a quota superiore stigmatizzata dal c.t.u., pag. 35); ma anche - ex ante - i dubbi che dovevano sorgere rispetto a un appaltatore che accettava senza battere ciglio un incarico privo di DL e di progetto. Ha notato l'ing. Letizia (rel., pag. 36): "[...] A parziale attenuazione delle responsabilità dell'impresa Ar., occorre aggiungere che l'esecutore dell'intervento, non disponeva di un progetto per la realizzazione dell'opera, né vi è stata la presenza di un Direttore dei Lavori. [...]". Questa notazione, assolutamente condivisibile sul piano tecnico, rimarca però la assoluta e manifesta leggerezza che Ar. mostrò al momento di trattare l'appalto, che un normale costruttore si sarebbe rifiutato di fare senza un progetto e un DL. Era quindi percepibile la sostanziale incapacità - poco importa se derivante da negligenza o imperizia - dell'Ar. per quel compito.

Ecco, dunque, che i convenuti committenti dell'appalto rispondono qui ex art. 2043 c.c. dei danni cagionati dall'appaltatore nell'esecuzione delle opere.

Sono state dedotte corresponsabilità di terzi, in particolare i soggetti collegabili al fossato, a monte del borgo, che hanno realizzato una costruzione che potrebbe avere influito sul corso d'acqua, aggravando la situazione (cfr, soprattutto, comparsa conclusionale difesa Ma., pag. 4).

Il tema è, ad avviso del giudice, irrilevante, perché si resta nell'ambito, per l'appunto, di corresponsabilità, mai di responsabilità esclusive, con conseguente applicazione del principio della solidarietà passiva (art. 2055 c.c.).

Potrà, chi ne avesse interesse, agire in regresso verso i terzi.

Merita invece di essere recepita, per quanto di ragione, la difesa dei convenuti imperniata su un concorso di colpa della Ma., alla quale è stata attribuita una condotta concorrente consistita in lavori edili eseguiti nel 2007.

L'indagine demandata all'ing. Le. (quesito 3), come già si è avuto modo di rammentare quando si è dato conto dei risultati di c.t.u., ha fatto emergere che la Ma., nell'ambito di una pratica edilizia di manutenzione regolarmente assentita, ha fatto abbassare il solaio del piano seminterrato.

È indiscutibile che l'abbassamento concorre ad aggravare il fenomeno nocivo, perché "[...] l'abbassamento del solaio a piano terra ha avuto come conseguenza negativa che le infiltrazioni di acqua che si sono manifestate, producessero sicuramente danni maggiori rispetto a quelli che avrebbero determinato qualora la quota del solaio fosse stata a livello strada, a causa della difficoltà di allontanare, dall'interno degli ambienti, l'acqua infiltrata [...]" (c.t.u., pag. 33, passo già citato).

Obietta la difesa attorea che dopo la esecuzione dei lavori della Ma. e prima dell'appalto di Ar. le infiltrazioni erano inesistenti (comparsa conclusionale, pag. 6), ma l'argomento non convince.

Innanzitutto, non è affatto dimostrato che il fenomeno fosse del tutto insussistente; anzi, v'erano sicuramente sin da allora preoccupazioni per la regimazione delle acque.

In secondo luogo, la latenza di fenomeni vistosi non incide in alcun modo sull'obiettivo contributo causale che deriva dall'abbassamento della quota, misura assolutamente sconsigliabile, già con valutazione ex ante, in quella specifica situazione, ossia con quelle pendenze e con il fosso a monte.

Sotto questo profilo, quindi, la Ma. è corresponsabile, ma con l'importante precisazione, che diverrà rilevante nel prosieguo al momento di valutare le domande risarcitorie, che ella ha contribuito solo al danno già a oggi patito per le infiltrazioni nel suo fabbricato; non certo anche a determinare l'attuale situazione sotto il profilo della immanente nocività che la caratterizza.

Se, infatti, è evidente che senza l'abbassamento di quota interno realizzato nel 2007, le conseguenze delle infiltrazioni sarebbero state minori; altrettanto manifesto è che l'opera della Ma. è del tutto scollegata causalmente dalla attuale conformazione assunta dalla strada, che è frutto esclusivo delle condotte dell'Ar. e dei suoi committenti, e che continua ad avere una inalterata potenzialità dannosa sin quando non si intervenga.

Si esaminano ora, anche alla luce delle ultime precisazioni fatte, le domande risarcitorie.

Ma. ha chiesto la condanna della parte convenuta (1) all'eliminazione dei vizi a proprie spese e al rifacimento della strada di talché la stessa non provochi più alcun danno al suo immobile; e (2) al risarcimento dei danni subiti da parte attrice complessivamente liquidabili in E 5.000,00 o in quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 1224 c.c.-

La prima va qualificata come domanda di risarcimento in forma specifica (art. 2058 c.c.), perché tende alla reintegrazione della lesione patrimoniale mediante eliminazione materiale del fattore eziologico del fenomeno dannoso.

La seconda è una domanda di risarcimento per equivalente, in particolare per il danno passato (conseguenze già patite).

La prima domanda va accolta, condannando i convenuti comproprietari, in solido fra sé, a eseguire, a loro cura e spese, tutti quei lavori - del costo di E 4.344,00 - che l'ing. Letizia ha compendiatamente nel c.m.e. allegato alla sua relazione al n. 15; opere che, secondo il suo condivisibile giudizio, emenderanno gli errori dell'Ar., purgando la cosa custodita dalla sua attuale intrinseca potenzialità dannosa.

Rispetto a questa domanda non opera il concorso di colpa della Ma., la quale, per quanto già argomentato, è del tutto esente da (cor)responsabilità.

La seconda domanda va pure accolta, ma in questo caso tenendo conto del concorso di colpa, perché concausale.

L'ing. Le. ha stimato in E 4.544,00 il danno subito dall'attrice e nel 17% di tale somma, pari a E 772,48, la quota da ascrivere alla attrice (si rinvia integralmente alla lettura dell'esauritiva dissertazione del c.t.u., comprensiva di valutazione delle critiche, di cui alla relazione, da pag. 36, punti B, C, D ed E.

Il danno risarcibile al netto del concorso di colpa è dunque pari a E 3.771,52, somma espressa in moneta dell'epoca della stima (maggio 2017).

Si tratta di un tipico debito di valore, così che, da allora a oggi, si computano rivalutazione monetaria ex indici I.Stat., nonché, secondo metodo equitativo (legittimato da Cass. sez. un. civ. 1712/95 e succ.), interessi compensativi al saggio legale.

Svolti i calcoli si ha la somma globale di E 3.812,41.

La domanda riconvenzionale dei convenuti Ce./Pi./Ap. contro l'attrice Ma.

Nel costituirsi i predetti convenuti hanno chiesto anche In via riconvenzionale: si chiede in ogni caso condanna della sig.ra Ma. al pagamento della somma di E 750,00= pari alla quota parte di spesa anticipata da questi Resistenti in parti uguali per l'esecuzione delle opere stradali, anche da lei deliberate assieme agli altri comproprietari, ma da questi anticipate in sua vece all'Impresa e mai restituite.

La domanda va respinta.

Infatti, in base a tutto quanto sin qui argomentato, si conclude che la Ma. si oppose del tutto giustificatamente alla esecuzione dei lavori e che anche in corso d'opera segnalò l'inadeguatezza dell'impresa Ar..

Nulla può dunque esserle chiesto dagli altri frontisti per l'esecuzione di lavori che, sotto il profilo contrattuale, ella non commissionò; e sotto il profilo dell'obbligo di custodia e manutenzione (su di lei incombente come sugli altri) ebbe legittimamente ad avversare.

Posizione del Comune.

La difesa principale dell'ente è di non avere avuto alcun ruolo sulla strada vicinale (di uso pubblico), né sulle opere, essendosi limitato a erogare un contributo economico nel rispetto dell'art. 3 co. 1<sup>a</sup> D.L. Luogot. 1.9.1918 n. 1446, del seguente tenore: Il Comune è tenuto a concorrere nella spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito, in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa, secondo la diversa importanza delle strade.

Il Comune, in secondo luogo, ha negato di avere commissionato i lavori all'impresa, né di averli diretti, avendo a ciò integralmente provveduto i privati.

Gli argomenti sono entrambi condivisibili.

I compiti di sorveglianza e polizia che competono a un ente territoriale rispetto a una strada vicinale privata, pur se di uso pubblico, non ne determinano alcun obbligo di manutenzione, né valgono a rendere l'ente stesso custode e questo perché la strada, ancorché asservita al pubblico transito, resta a tutti gli effetti un bene privato (cfr Cass. sez. 3<sup>a</sup> civ. 6.7.1978 n. 3361 rv 392804; Cass. sez. 2<sup>a</sup> civ. 16.5.1981 n. 3218 rv 413790; Cass. sez. 3<sup>a</sup> civ. 25.2.2009 n. 4480 rv 606792).

A nulla vale obiettare, come ancora in comparsa conclusionale fa parte attrice, che il Comune avrebbe dovuto pretendere la costituzione di un consorzio dei privati, come da normativa citata. Infatti, si tratta per l'appunto di quei soli poteri di polizia che la giurisprudenza di legittimità indicata reputa insufficienti per addossare all'ente la responsabilità per la manutenzione della strada vicinale. Del resto, la costituzione del consorzio avrebbe ottenuto il mero effetto di dare una veste giuridica unitaria al complesso dei comunisti privati, ma non si vede in alcun modo come avrebbe potuto evitare il danno: manca qualsiasi nesso causale fra la violazione ascritta al Comune e il fenomeno dannoso.

Resta dunque indiscutibile che il contributo economico del Comune di Arezzo, versato in adempimento della legge, non ebbe alcuna implicazione che lo renda responsabile né per la strada in sé, che è privata, né per i lavori, eseguiti su incarico dei privati.

Talune difese (in particolare difesa Me./Me., comparsa di costituzione, pag. 3; ma anche, in generale, Ce./Pi./Ap.) hanno sostenuto che il Comune di Arezzo, nel caso in esame, non si è limitato a erogare un beneficio in denaro, ma si è ingerito della vicenda sul piano tecnico, in particolare affidando al geom. Lu. il compito di seguire l'attività e collaudare infine l'opera.

A tutte queste allegazioni ha risposto in modo dettagliato l'ente nella sua 1<sup>a</sup> memoria ex art. 183 co. 6<sup>a</sup> c.p.c., contestando in maniera specifica qualsiasi sua partecipazione, anche a mezzo del geom. Lu., ai lavori, eccettuato il contributo economico.

Nessuna adeguata prova è stata fornita per smentire la tesi del Comune di Arezzo.

La partecipazione di un ente pubblico o di un suo delegato all'esecuzione di un contratto di appalto per lavori edilizi su una strada, così come lo svolgimento da parte di un tecnico comunale di un qualche ruolo formale nell'ambito delle stesse opere, sono temi di prova che, secondo norma, dovrebbero essere soddisfatti, in via privilegiata, dalla prova documentale (a es., verbale di collaudo), perché pare francamente impossibile che nella documentazione dell'appalto non ve ne sia traccia.

Non è peraltro vietata la prova orale, che è stata articolata da parte attrice in 2<sup>a</sup> memoria (a es., capitoli nn. 7, 10, 16, 17, 18), in modo però inammissibile.

Innanzitutto, alcuni capitoli sono generici; in particolare, lo sono i numeri 16 e 17, che chiedono in via diretta se il geom. Lu. abbia diretto i lavori, vale a dire demandano al teste di affermare non già un fatto, ma un ruolo tecnico-giuridico, ossia un giudizio; laddove si sarebbero dovuti indicare i fatti storici dai quali, se del caso, desumere il ruolo. Per il resto, i capitoli sono irrilevanti, perché idonei, al massimo, a far emergere che il Comune di Arezzo seguiva l'andamento dei lavori, atteggiamento del tutto comprensibile, visto che aveva impegnato un suo contributo economico; ma ciò, per l'appunto, non implica un potere direttivo sull'andamento delle opere, unica condotta che potrebbe renderlo corresponsabile.

Tutte le altre istanze istruttorie di altre parti risentono dei medesimi limiti e devono dunque essere nuovamente rigettate.

In particolare, nella 2<sup>a</sup> memoria ex art. 183 co. 6<sup>a</sup> c.p.c. della difesa Ce./Pi./Ap., il capitolo 5, che, tra gli altri fatti, concerne anche un affermato ruolo di collaudatore del geom. Lu. (all'epoca dipendente del Comune di Arezzo), è formulato in maniera assolutamente generica, tanto da non indicare neppure l'epoca approssimativa del collaudo; un atto - si ripete - estremamente formale e, dunque, non solo individuabile con esattezza, ma sicuramente, ove davvero svolto, dimostrabile per via documentale.

La domanda di parte attrice contro il Comune di Arezzo deve quindi essere respinta.

Del pari da rigettare è la analoga domanda c.d. trasversale (che è a tutti gli effetti una riconvenzionale: Cass. sez. 3<sup>a</sup> civ. 12.11.1999 n. 12558 rv 531062; Cass. sez. 2<sup>a</sup> civ. 16.3.2017 n. 6846 rv 643373) proposta da Ce./Pi./Ap. (... in concorso con i Tecnici incaricati della loro sorveglianza e con il Comune di Arezzo, condannarsi questi soggetti in solido a manlevare indenni i Convenuti ...).

La domanda contro i terzi chiamati

La domanda di garanzia svolta dalla difesa Ce./Pi./Ap. contro il geom. No. e il geom. Co. va rigettata.

Il c.t.u. ha valutato la posizione dei due geometri rispondendo al quesito n. 5.

Così ha scritto l'ing. Le. (rel., pag. 40):

Premessa:

Dal doc. n° 5 del fascicolo dell'avv. Ricciarini per il Comune di Arezzo, emerge che in data 18-11-2010 i signori: Me. Gi., Ce. En., Pi. Be., Fe. Fr., Ma. Cr., Ap. Gi. fanno richiesta di occupazione di suolo pubblico allegando un planimetria catastale dell'abitato con indicazione del posizionamento delle future griglie e caditoie.

In risposta ai quesiti n° 2 e n° 3 è stata rilevata, nell'attività dell'impresa Ar., la responsabilità riguardo agli errori riscontrati nell'esecuzione dei lavori.

Premesso quanto sopra l'attività professionale dei terzi chiamati ha riguardato i seguenti aspetti:

1. Il geom. Xe. No. ritira, sottoscrivendolo per accettazione, il documento datato 18-11-2010, relativo alla concessione rilasciata dal Comune di Arezzo per l'occupazione temporanea di sede stradale.

2. All'art. 3 il contratto d'appalto in data 15-10-2010, fa riferimento ai geometri No. e Co. quali tecnici incaricati della raccolta, da effettuare prima dell'inizio dei lavori, della somma necessaria per il pagamento dell'importo dei lavori stessi.

3. In data 20-10-2010 i geom. Xe. No. e Co. Do. comunicano al Comune di Arezzo, con carattere d'urgenza a causa delle copiose precipitazioni, l'inizio dei lavori relativi all'intervento da effettuare sulla strada oggetto del contenzioso allegando una documentazione fotografica.

Da quanto sopra emerge che l'attività svolta dai geom. Xe. No. e Do. Co., si è limitata ad un supporto di tipo logistico all'intervento realizzato dall'impresa Ar. sulla viabilità dell'abitato, intervento deciso e concepito dai frontisti.

È innegabile infatti che, in tutta la documentazione presente in atti, non si riscontri la presenza, né di un incarico per la progettazione, né per la Direzione dei Lavori, inoltre non esiste, né un progetto firmato dai predetti professionisti finalizzato alla realizzazione delle opere, né una contabilità dei lavori.

Alla luce delle precedenti considerazioni, si ritiene che i danni riferibili all'attività dell'appaltatore Ar., non dipendano dall'attività professionale dei terzi chiamati, in quanto questi non avevano le attribuzioni necessarie per intervenire nella modalità di esecuzione dei lavori.

Il consulente non ha fatto altro che confermare quello che l'esame dei documenti già attestava, ossia che i due tecnici ebbero incarico del tutto distinto e ben diverso dalla direzione dei lavori; un compito, a ben vedere, eminentemente contabile o, al massimo, di supporto logistico, del tutto scollegato da obblighi di verifica dei lavori.

La difesa dei chiamanti si è specificatamente lamentata di questa parte della c.t.u., chiedendo chiarimenti all'udienza del 27.6.2017, nei seguenti termini (dal verbale): "[...] chiede maggiori specificazioni sul ruolo dei tecnici (punto 5) [...]". E nella comparsa conclusionale rammenta che essi sono menzionati nel contratto d'appalto e ivi definiti tecnici incaricati.

Il giudice ritiene che non si debba svolgere alcuna ulteriore indagine peritale, essendo quella dell'ing. Letizia molto specifica ed esaustiva, al contrario delle doglianze, che sono generiche. E che nel contratto d'appalto i due geometri sono indicati come meramente delegati alla fase contabile dell'appalto (art. 3), mentre da nessun altro atto risulta che essi furono direttori dei lavori o che, comunque, ebbero un qualche ruolo di sorveglianza.

La verità è che proprio la carenza di un adeguato nucleo di tecnici, a partire dal progettista e poi dal DL, mai incaricato dai committenti, che, assieme all'appaltatore, scelsero di portare avanti siffatte opere senza alcuna reale guida che non fosse quella del costruttore, manifestamente inidoneo, è il fattore principale del fallimento dell'intervento: è questa una conclusione che emerge in maniera molto chiara a una lettura complessiva e ragionata di tutto il materiale istruttorio e che, dunque, rimarca qui l'assoluta estraneità dei chiamati alle responsabilità oggetto del processo.

Ogni altra difesa dei due tecnici resta così assorbita.

Resta la regolazione delle spese.

La reciproca soccombenza fra attrice e convenuti privati, determinata dal riconoscimento del concorso di colpa, è marginale e priva di incidenza causale sulla lite, sicché sarebbe iniquo procedere a una compensazione, pur se minimale.

Ne segue che tutti i convenuti privati, in solido, devono rimborsare le spese e sostenere in via definitiva i costi di ctu.

I costi della ATP resta a carico della attrice, perché l'unico soggetto tenuto (Ar.) viene assolto in rito dalle domande.

La Ma., nonché i convenuti Ce., Pi. e Ap., in quanto soccombenti, devono rimborsare al Comune di Arezzo le spese processuali, con vincolo di solidarietà, stante l'evidente comunanza di interesse sul punto (posto che il concetto di interesse comune ex art. 97 c.p.c. è ampio cfr, ex aliis, Cass. sez. 3<sup>a</sup> civ. 20.12.2011 n. 27562 rv 620707).

Sono infine a carico dei chiamanti le spese dei chiamati, vittoriosi.

Le liquidazioni - viste le note dell'attrice (escluse le spese imponibili, non specificate, né documentate) e dei terzi, nonché la documentazione sui costi di ctp seguono nel dispositivo, in base al D.M. 55/14, valori medi, tutte le fasi.

## **PQM**

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Arezzo, sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, rigettata, così provvede:

1. condanna Cr. Ma., En. Ce., Be. Pi., Gi. Ap., Gi. Me., El. Me., La. Me. e Fr. Fe., in solido fra loro, a eseguire, a propria cura e spese, i lavori tutti meglio indicati nel computo metrico estimativo redatto dal c.t.u. ing. Gi. Le. e inserito come allegato 15 della sua relazione depositata il 27.5.2017;
2. condanna Cr. Ma., En. Ce., Be. Pi., Gi. Ap., Gi. Me., El. Me., La. Me. e Fr. Fe., in solido fra loro, a pagare a De. Ma., a titolo di risarcimento dei danni a lei cagionati per le infiltrazioni nell'immobile sito in Arezzo, Loc. Il Poggio di Policiano n. 202, tenuto conto del suo concorso di colpa nel fenomeno nocivo, la somma di E 3.812,41, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
3. dichiara inammissibile la domanda svolta da De. Ma. contro il Fallimento Ar. Va.;
4. rigetta la domanda svolta da De. Ma. contro il Comune di Arezzo;
5. rigetta la domanda riconvenzionale svolta da En. Ce., Be. Pi. e Gi. Ap. contro De. Ma.;
6. rigetta la domanda riconvenzionale trasversale svolta da En. Ce., Be. Pi. e Gi. Ap. contro il Comune di Arezzo;
7. rigetta le domande svolte da En. Ce., Be. Pi. e Gi. Ap. contro i terzi chiamati Xe. No. e Do. Co.;
8. condanna Cr. Ma., En. Ce., Be. Pi., Gi. Ap., Gi. Me., El. Me., La. Me. e Fr. Fe., in solido fra loro, a rimborsare a De. Ma. le spese processuali, che liquida in complessivi E 6.670,32, di cui E 314,00 per esborsi, E 1.521,32 per spese di c.t.p. ed E 4.835,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso di spese generali, c.a.p. e i.v.a. secondo legge;
9. pone definitivamente a esclusivo carico solidale di Cr. Ma., En. Ce., Be. Pi., Gi. Ap., Gi. Me., El. Me., La. Me. e Fr. Fe. le spese di c.t.u., già separatamente liquidate;
10. condanna De. Ma., En. Ce., Be. Pi. e Gi. Ap., in solido, a rimborsare al Comune di Arezzo le spese processuali, che liquida in complessivi E 4.835,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso di spese generali, c.a.p. e i.v.a. secondo legge;
11. condanna En. Ce., Be. Pi. e Gi. Ap., in solido, a rimborsare a Xe. No. le spese processuali, che liquida in complessivi E 5.155,64, di cui E 320,64 per spese di c.t.p. ed E 4.835,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso di spese generali, c.a.p. e i.v.a. secondo legge;
12. condanna En. Ce., Be. Pi. e Gi. Ap., in solido, a rimborsare a Do. Co. le spese processuali, che liquida in complessivi E 5.155,64, di cui E 320,64 per spese di c.t.p. ed E 4.835,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso di spese generali, c.a.p. e i.v.a. secondo legge.

Arezzo, 9 luglio 2018.

Depositata in cancelleria il 10/07/2018.